



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE	Presidente Caldoro Stefano
CAPO GABINETTO	Del Gaizo Danilo - Capo Gabinetto -
ASSESSORE	Presidente Caldoro Stefano
COORDINATORE	Dr. Ferrara Mauro
DIRIGENTE SETTORE	Dr. Ferrara Mauro
DIRIGENTE SERVIZIO	

DECRETO N°	DEL
37	04/02/2013

Oggetto:

Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27 che dispongono in merito all'attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all'organo di direzione politica, nel quadro della distinzione tra politica e amministrazione, nonché criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l'organo di direzione politica si avvale di Uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l'amministrazione;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disposizioni in materia di attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l'articolo 1, comma 12, il quale prevede che con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l'articolo 2 il quale prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 490, recante il regolamento per la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2003, n. 197 di integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione Presidente della Giunta regionale, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 490;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 2005, n. 286;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2005, n. 672;

VISTO il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010 e, in particolare dell'articolo 37 rubricato “Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2011, n. 312;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191;

VISTO il regolamento 13 aprile 2012, n. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2012, n. 171;

RITENUTO di dover provvedere a disciplinare l'organizzazione di predetti uffici e il loro raccordo funzionale con gli uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge regionale n. 7 del 2010, in conformità con i principi dello Statuto regionale, nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate dall'indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011;

Sentito il Capo di Gabinetto

DECRETA

CAPO I

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- b) Presidente: il Presidente della Giunta regionale della Campania;
- c) Giunta regionale: la Giunta regionale della Campania;
- d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) regolamento n. 12/2011: il regolamento 15 dicembre 2011 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e il loro raccordo con le strutture amministrative dell'amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. Essi collaborano alla definizione e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto della regolazione, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio legislativo;
- c) la Segreteria di Giunta;
- d) la Segreteria del Presidente;
- e) la Segreteria tecnica del Presidente;
- f) l'Ufficio stampa.

3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto e gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, salvo quanto stabilito dal comma 5, dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 9, comma 1; assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale. Coadiuvava il Presidente nella predisposizione del programma di governo e delle direttive, e verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente. Il Capo di Gabinetto svolge, inoltre, le altre funzioni che il Presidente gli delega.

4. La Segreteria di Giunta, di cui all'articolo 6, costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale.
5. La Segreteria del Presidente, il Portavoce e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Presidente.
6. Il Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre alle collaborazioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, può avvalersi di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza della Giunta Regionale. Gli incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso.

ART. 4

(Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Presidente. Cura i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lett. *a*), *c*) e *d*), della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18; con gli organi Costituzionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, il CIPE; la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché con il Consiglio regionale e le strutture amministrative della Giunta regionale. Presso l'ufficio di Gabinetto è istituito un Ufficio di staff, a cui è preposto un direttore, nominato anche ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico il quale assiste il Presidente, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione regionale, nelle iniziative in campo internazionale e dell'Unione Europea. Il Consigliere diplomatico si avvale dell'Ufficio affari internazionali di cui all'allegato B.

ART. 5

(Ufficio legislativo)

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari; assicura il supporto al Presidente nell'attività legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi; garantisce la qualità del linguaggio normativo e dell'applicabilità delle norme, nonché, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 32 del regolamento n. 12/2011, l'analisi dell'impatto *ex ante* e la semplificazione normativa; collabora con i competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali nella progettazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta; rilascia sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento il parere, per i profili di competenza; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Consiglio regionale, anche ai fini dell'attività di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica; provvede alla predisposizione e all'attuazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione; assicura il supporto, per quanto concerne gli aspetti di natura giuridico-normativa, relativamente ai rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; svolge attività di consulenza giuridica per il Presidente e procede all'istruttoria per la proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale e di conflitto di attribuzione.

ART. 6

(Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta cura gli adempimenti connessi al funzionamento della Giunta regionale quale organo collegiale di governo; svolge le funzioni di assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta e assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre al suo esame, sotto il profilo della correttezza e della completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario contabile, avvalendosi dell'apporto delle competenti strutture amministrative. Assolve tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute ed al riscontro dei lavori.
2. La Segreteria di Giunta cura, altresì, l'archivio storico e corrente delle deliberazioni della Giunta regionale, dei decreti presidenziali, assessorili e dirigenziali; svolge, inoltre, ogni altro compito e funzione assegnati dal Presidente.
3. Nell'ambito della Segreteria di Giunta, alle dirette dipendenze del dirigente preposto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, opera l'apparato organizzativo al quale sono affidati gli affari generali dell'organizzazione amministrativa della Giunta, nonché i compiti amministrativi attinenti all'esercizio della funzione pubblica, descritti nell'allegato di cui al comma 4.
4. L'individuazione delle funzioni e dei relativi compiti delle strutture di cui al presente articolo è stabilita nell'allegato C al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

ART. 7

(Segreteria del Presidente)

1. La Segreteria del Presidente è composta dal Capo Segreteria e dalla Segreteria tecnica; essa assicura il supporto all'espletamento dell'attività politica e di rappresentanza istituzionale, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di quanto necessario per gli interventi del Presidente medesimo, raccordandosi con l'Ufficio di Gabinetto.
2. La Segreteria è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Presidente e adempie, su sua indicazione, a compiti specifici riguardanti l'attività di rappresentanza istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Presso la Segreteria del Presidente è istituita la Segreteria particolare, nella quale opera il Segretario particolare del Presidente, scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.
4. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico alla partecipazione del Presidente ai tavoli di concertazione e di consultazione con le parti sociali, anche attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di documenti e relazioni necessari per approfondimenti di carattere tecnico.
5. Il Capo della Segreteria tecnica è coadiuvato da un Ufficio di segreteria per il disbrigo degli atti di competenza.
6. La dotazione di personale degli uffici di segreteria di cui ai commi 3 e 5 è stabilita nel numero massimo di dodici unità nell'ambito del contingente di cui all'articolo 15, comma 2.

ART. 8

(Portavoce e Ufficio stampa)

1. Il Presidente della Giunta regionale è coadiuvato da un Portavoce, con compiti di diretta collaborazione, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il Presidente della Giunta regionale può altresì avvalersi di un responsabile dell'informazione multimediale, nominato tra operatori del settore dell'informazione, che cura il raccordo dell'attività di informazione, riferibile direttamente all'organo di direzione politica, affidata alle strutture della Giunta, nonché agli altri organismi, anche di natura privata, dipendenti dalla Giunta, al fine di garantirne la coerenza con le direttive del Presidente.

2. L'Ufficio stampa, in attuazione a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti del Presidente e della Giunta regionale con il sistema e gli organi di informazione regionali, nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e cura la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Presidente; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. L'Ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di Capo ufficio stampa.

3. L'Ufficio stampa è costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso la Giunta regionale, ovvero in posizione di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche da personale estraneo alla pubblica amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 15, comma 2 la dotazione di personale dell'ufficio è stabilita in otto unità.

4. Per tutta la durata degli incarichi il Capo Ufficio stampa e i componenti dell'Ufficio stampa non possono esercitare attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salvo eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000.

ART. 9

(Autorità di audit)

1. L'Autorità di audit, di seguito "autorità", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1828/2006. A tal fine l'autorità opera in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione dalle autorità di gestione e dalle autorità di certificazione dei programmi operativi dei fondi Comunitari.

2. All'Autorità di cui al comma 1 è preposto un dirigente, anche nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato dal Presidente con proprio decreto, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della gestione e controllo dei programmi operativi dei fondi comunitari.

3. Al dirigente preposto all'Autorità è corrisposto un trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale e dalla contrattazione integrativa per il dirigente preposto alle direzioni generali.

4. Presso l'Autorità ed alle dirette dipendenze della stessa opera una struttura, con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività, cui sono preposti dirigenti nominati con decreto del Presidente, anche ai sensi 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'individuazione delle funzioni e dei relativi compiti delle strutture dirigenziali di cui al presente comma è stabilita con l'allegato D al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. Le funzioni e i compiti già affidati all'ufficio di Piano, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, sono attribuiti alla struttura di supporto all'Autorità di cui al comma 1, e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate alla predetta struttura.

ART. 10

(Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Presidente può nominare, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice Capi di Gabinetto fra i soggetti di cui al periodo precedente.
2. Il Capo dell'ufficio legislativo è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Alla Segreteria di Giunta è preposto un dirigente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Capo della segreteria e il Capo della segreteria tecnica sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione.
5. Il Portavoce e il responsabile dell'informazione multimediale sono scelti fra operatori del settore dell'informazione, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
6. Il Capo ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, è scelto tra il personale in servizio presso la Giunta regionale, ovvero anche tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso del medesimo requisito e di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.
7. Il Consigliere diplomatico è scelto fra i funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
8. I responsabili degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

ART. 11

(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio o di altre pubbliche amministrazioni, in aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite del contingente complessivo di cui all'articolo 15, comma 2.
2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere assegnati collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in misura non superiore al venti per cento del contingente complessivo di cui all'articolo 15, comma 2. Possono essere altresì assegnati dirigenti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal

caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall'amministrazione. La durata massima degli incarichi di cui al presente comma è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 10, agli incarichi di cui all'articolo 8, comma 1, e le posizioni dei dirigenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

5. L'assegnazione di personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

ART. 12

(Trattamento economico)

1. Fino alla rideterminazione dei trattamenti economici, anche in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 38/2012, ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore a quello stabilito, per ciascun incarico di cui all'articolo 10, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2. Ai dirigenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) è corrisposto un trattamento economico nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12 del 2011. In attesa di specifica disposizione contrattuale, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagiati, e della qualità della prestazione individuale spetta, altresì, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011. La medesima indennità sostitutiva è corrisposta altresì, ai dirigenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

3. Il trattamento economico del personale a contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, è determinato nei limiti delle risorse di bilancio assegnate dal Presidente all'atto del conferimento dell'incarico.

4. Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di diretta collaborazione spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità, articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, è determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio.

ART. 13

(Assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. All'assegnazione di unità di personale, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni autonomie locali, addette agli Uffici di diretta collaborazione provvede il direttore generale delle risorse umane, ovvero il coordinatore dell'area del personale ove questo non sia stato

nominato, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.

2. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza.

3. Ai servizi e alle attività di supporto a carattere generale, necessari per l'attività di diretta collaborazione, possono essere assegnate unità di personale dell'amministrazione regionale, in numero non superiore al 5 per cento del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.

ART. 14

(Modalità di gestione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono, ai fini di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, un unico centro di responsabilità, ad eccezione delle risorse per le attività gestionali afferenti alla competenza della Segreteria di Giunta, affidate ai dirigenti responsabili, che sono imputate ai capitoli di propria pertinenza.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Presidente, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, *lettera b*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capi di Gabinetto, a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto e al dirigente responsabile della Segreteria di Giunta, nonché avvalersi degli uffici della Giunta per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale e per altre attività di supporto.

3. I competenti uffici della Giunta forniscono le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione con priorità rispetto alle altre esigenze di funzionamento dell'Amministrazione.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti di bilancio di previsione della Regione.

CAPO II

(Attribuzioni di funzioni e altre disposizioni in materia di organizzazione e di personale)

ART. 15

(Attribuzione di funzioni e disposizioni in materia di organizzazione)

1. Presso gli Uffici di diretta collaborazione opera una unità organizzativa preposta al controllo di gestione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, volta a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. In conseguenza del trasferimento agli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento n. 12 del 2012, delle funzioni e delle connesse risorse umane, finanziarie e strumentali

attribuite alle aree generali di coordinamento 01 e 02, all'Ufficio comunitario regionale, nonché quelle relative al sistema statistico regionale, il contingente previgente, pari a complessive trecentonovantasette unità, è conseguentemente ridotto a duecentoventotto unità.

3. I contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, i posti di funzione di livello dirigenziale e non, nonché la loro ripartizione nell'ambito delle strutture in cui si articolano gli Uffici di diretta collaborazione, sono rideterminate secondo l'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. L'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale, individuati ai sensi del comma 3, nonché la definizione dei relativi compiti, è stabilita con gli allegati B e C al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

5. Con uno o più provvedimenti del Capo di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 e dell'art. 13, comma 1, si provvede all'assegnazione del personale, ripartito per profili professionali e fasce retributive, e all'attribuzione delle rispettive competenze agli Uffici di diretta collaborazione in conformità con le disposizioni indicate ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

CAPO III

Norme finali

ART. 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, fino alla concorrenza della dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 8, comma 3, il personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti da assegnare all'ufficio stampa è prioritariamente individuato tra quello in servizio presso l'A.G.C. Gabinetto del Presidente, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa.

ART. 17

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:

- a)* il decreto del Presidente della Giunta regionale 1 luglio 2002, n. 490, salvo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1;
- b)* il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 2005, n. 286;
- c)* il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2003, n. 197;
- d)* il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2011, n. 312;
- e)* il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2012, n. 171, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

CALDORO